LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1891

voterò contro. I mici elettori almeno, se non approvassero il mio voto, non potranno disconoscere che vi è molto affetto per loro nel desiderio di non separarmi tanto presto da molta parte di essi e di non dover richiedere la riconferma del mandato non più a tutta la mia città natale, ma ad uno degli antichi collegi ricostituiti. (Approvazioni).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Balzo.

Del Balzo. Io non farò un discorso per dimostrare i vantaggi e gli svantaggi dell'uno o dell'altro sistema elettorale. A me pare che oramai la quistione sia abbastanza matura. Sono già 10 anni che questa quistione si agita, ed essa ha preoccupato uomini molto più autorevoli di me. Ritengo che allo stato delle cose l'opinione del paese, e credo anche della Camera, sia per la condanna del sistema dello scrutinio di lista. Esso certamente non ha operato che ibride coalizioni, corruttela delle coscienze, unioni forzate di individui che spesso non si amano, molte volte non si stimano. Ed è veramente strano che in un tempo io cui anche il matrimonio non si crede più indissolubile, si debba ritenere necessaria una legge politica che obbliga a unioni forzate. Quindi sono favorevole al collegio uninominale, e poichè vi son favorevole, vorrei che il disegno di legge fosse completo, affinchè il suo esperimento sia fatto in condizioni normali. Perciò mi pare che la parte del disegno di legge, che deve essere modificata, è quella che riguarda il riparto dei collegi. Il disegno di legge su questo argomento fa tre ipotesi.

Prima ipotesi: che al 31 dicembre dell'anno in corso siasi fatto il censimento, ed allora stabilisce che entro il primo trimestre dell'anno 1892 debba essere nominata una Commissione, la quale entro il novembre deve procedere al riparto dei collegi.

Seconda ipotesi: che il censimento ufficiale non abbia luogo al 31 dicembre, ed allora dice che la Commissione nominata nel mese di febbraio del 1392 dovrà fare il riparto entro il mese di luglio 1892.

Terza ed ultima ipotesi: che nel caso avvenga lo scioglimento della Camera prima che il riparto sia compiuto, allora le nuove elezioni debbano aver luogo in forza della tabella anteriore alla legge del 1882.

Or a me francamente non è riuscito bene di afferrare lo scopo di quest'articolo. Non comprendo perche il riparto dei collegi debba essere così lungamente ritardato, non comprendo perchè elettori ed eletti debbano essere tenuti tanto tempo come coloro che sono sospesi. Io non potrei trovare altra spiegazione al dilazionare del riparto, che la paura che una volta fatto il riparto ne possa avvenire lo scioglimento della Camera.

Ma questa paura a me pare ingiustificata. Noi con la legge che abbiamo dinanzi non discutiamo di allargamento della base elettorale, noi discutiamo di una questione di metodo. A me sembra impossibile che una legge che stabilisca il ritorno al collegio uninominale debba portare per logica ed inesorabile conseguenza lo scioglimento della Camera, ed in questo mi pare che non vi possano essere dissensi.

Ammesso quindi che dalla votazione di questo disegno di legge e dal consecutivo riparto non ne possa venire il pericolo dello scioglimento della Camera, io non concepisco, perchè votata la legge, non debba procedersi prontamente alla nomina della Commissione incaricata di fare il riparto dei collegi.

Ma questa questione diventerebbe ancora più illogica se è vero quello che mi è stato detto, cioè che per ragioni di economia alla fine del corrente anno non avrà luogo il censimento ufficiale e su questo io aspetto delle dichiarazioni categoriche da parte del Governo.

E se quest'ipotesi si verificasse, cioè che alla fine dell'anno corrente non avesse luogo il censimento ufficiale, allora io comprenderei anche meno le ragioni dell'indugio di voler procedere al riparto dei collegi.

Del resto io non comprendo come una volta votato il principio del ritorno al collegio uninominale, senza procedere al riparto dei collegi, questo possa impedire lo scioglimento della Camera. Poichè se questo si ritiene come una de minutio capitis della Camera attuale, ed ammesso che ciò fosse vero, la diminutio capitis starebbe, una volta che fosse accolto, nel principio che stabilisce il ritorno del collegio uninominale, non già nel nuovo riparto dei collegi, che sarebbe solo una conseguenza del principio stesso.

Ma quello che rende anche più grave la disposizione del disegno di legge, è l'articolo 7. Come osservai finora, vi è, nella ipotesi migliore, il pericolo che il riparto si faccia al luglio 1892. Dunque, abbiamo dinanzi a noi circa un anno e mezzo. Or è probabile che in questo spazio di tempo uno scioglimento della Camera possa avvenire, giacche nessuno può prevedere le condizioni politiche che, in un anno e mezzo, si possono verificare. Ed in questa ipotesi, che cosa avverrebbe? Si farebbero le elezioni in conformità dell'articolo 7; il quale stabilisce che si de-